

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/954 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2023**

che rettifica gli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati, di pollame e selvaggina da penna e di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per i quali l'Unione non è la destinazione finale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o compartimento del medesimo, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del richiamato regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in detto regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato. Al momento dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404,

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

elenchi analoghi sono stati stabiliti in vari atti della Commissione, tra cui nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ per le partite di pollame e prodotti a base di pollame e nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ per le partite di determinati animali e carni fresche. I regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010 sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/692 con effetto dal 21 aprile 2021.

- (4) La tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati. Nel titolo della colonna 7 di detta tabella dovrebbe essere inserita una nota a piè di pagina per rispecchiare la nota di cui al titolo della colonna 7 della tabella che figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, in base alla quale l'ingresso nell'Unione di carni fresche ottenute da ungulati macellati e certificati prima del termine finale è autorizzato solo per un periodo limitato.
- (5) Inoltre nella colonna 5 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla voce relativa alla zona BR-2 del Brasile, è opportuno inserire la condizione specifica «Nessuna vaccinazione effettuata» per rispecchiare la garanzia supplementare «H» di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, poiché in tale zona del Brasile non è effettuata la vaccinazione contro l'afta epizootica e l'autorità competente del Brasile deve pertanto attuare una periodica sorveglianza sierologica per dimostrare l'assenza di circolazione del virus dell'afta epizootica in detta zona. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (6) La tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Nel titolo della colonna 6 di tale tabella dovrebbe essere inserita una nota a piè di pagina per rispecchiare la nota di cui al titolo della colonna 6 A della tabella che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, in base alla quale l'ingresso nell'Unione di carni fresche ottenute da pollame e selvaggina da penna macellati e certificati prima della data di chiusura è autorizzato solo per un periodo limitato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (7) La tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce, tra l'altro, un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l'Unione non è la destinazione finale. Nella colonna 5 di tale tabella, alla voce relativa alla zona RU-2 della Russia, un errore materiale per quanto riguarda il nome del certificato sanitario «BOV-X» indicato per tale zona dovrebbe essere rettificato in modo da indicare «BOV-X-TRANSIT-RU», in linea con il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia di cui all'allegato II, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ⁽⁶⁾. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (9) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e per agevolare gli scambi commerciali le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

1) L'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così rettificato:

a) nella parte 1, la tabella è così rettificata:

i) i titoli delle colonne della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie di origine delle carni il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale ⁽¹⁾	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8

⁽¹⁾ L'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati macellati e certificati prima della data indicata nella colonna 7 è autorizzato nei 90 giorni successivi a tale data.»;

ii) la voce relativa alla zona BR-2 del Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR Brasile	BR-2	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento Nessuna vaccinazione effettuata Frattaglie escluse Tracciabilità supplementare			1.12.2008»;
----------------	------	--------	-----	---	--	--	-------------

2) nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, i titoli delle colonne della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Certificato sanitario delle categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie complementari di cui alla parte 4	Termine finale ⁽¹⁾	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7

⁽¹⁾ L'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna macellati e certificati prima della data indicata nella colonna 6 è autorizzato nei 90 giorni successivi a tale data.»;

3) nell'allegato XXII, parte 1, tabella, la voce relativa alla zona RU-2 della Russia è sostituita dalla seguente:

«RU Russia	RU-2	Bovini		BOV-X-TRANSIT-RU	Da Kaliningrad alla Russia continentale attraverso la Lituania».		
---------------	------	--------	--	------------------	--	--	--